



COMUNE di MONTE SAN SAVINO

Provincia di Arezzo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI GEMELLAGGI E DELLE ALTRE FORME DI COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI LOCALI Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 07.03.2018

INDICE

- Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità
- Art. 2 – Patto di Gemellaggio
- Art. 3 – Patto di Amicizia
- Art. 4 – Accordo di Partenariato
- Art. 5 – Stipula e revoca degli accordi
- Art. 6 – Attività e monitoraggio
- Art. 7 – Comitato per i gemellaggi
- Art. 8 – Composizione del Comitato
- Art. 9 – Funzionamento del Comitato
- Art. 10 - Albo dei soggetti promotori dei gemellaggi e della cooperazione istituzionale
- Art. 11 – Norme finanziarie
- Art. 12 – Norme finali

Articolo 1 **Ambito di applicazione e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la costituzione, la gestione e lo sviluppo di relazioni istituzionali tra la Città di Monte San Savino ed altre Città al fine di favorire la conoscenza reciproca, la cooperazione, la promozione di scambi culturali ed economici con altre comunità e territori.
2. La Città di Monte San Savino promuove lo sviluppo di relazioni con altre Città che per ragioni storiche, culturali, economiche, sociali presentino elementi di affinità con il nostro Comune e possano pertanto favorire la collaborazione reciproca nel campo della cultura, dell'economia, della valorizzazione delle tradizioni e del territorio.
3. Le relazioni istituzionali disciplinate dal presente Regolamento sono:
 - a) Patto di Gemellaggio (Twinning);
 - b) Patto di Amicizia (Friendship Agreement);
 - c) Accordo di partenariato (Partnership Agreement).
4. Di norma tali relazioni sono instaurate con Città aventi caratteristiche demografiche simili.
5. Le relazioni istituzionali promosse dalla Città di Monte San Savino si richiamano ai principi fondamentali proclamati dall'Unione Europea e alle finalità di promozione della cooperazione internazionale, della pace e della solidarietà tra i popoli sancite dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 2 Patto di Gemellaggio

1. Il Patto di Gemellaggio costituisce una formale e reciproca attestazione di relazioni privilegiate tra la Città di Monte San Savino e Città di altre Nazioni.
2. Il Patto di Gemellaggio è deliberato dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta. Nella deliberazione istitutiva del Patto di Gemellaggio sono riportate le ragioni del gemellaggio stesso nonché l'accordo che disciplina i rapporti reciproci tra gli Enti.
3. Dopo l'approvazione della deliberazione istitutiva del Patto di Gemellaggio sarà organizzata, in collaborazione con la città gemellata, una "Cerimonia ufficiale di firma del Patto di Gemellaggio" che potrà essere realizzata anche con l'ausilio di tecnologie informatiche in grado di creare e perfezionare in modo efficace ed economico il dialogo tra realtà geograficamente distanti.
4. Nel caso di Città appartenenti alla stessa Nazione, sono ammessi fino a un massimo di due gemellaggi.
5. Il Patto di Gemellaggio è stipulato e attuato nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale.

Articolo 3 Patto di Amicizia

1. Il Patto di amicizia costituisce atto formale che prefigura una particolare continuità di rapporti con Città, italiane o straniere, che presentino uno o più elementi di affinità richiamati al precedente art. 1 comma 2, anche al fine di sperimentare una prima collaborazione in vista di un possibile gemellaggio.
2. Il Patto di amicizia è approvato dalla Giunta comunale. Nella deliberazione istitutiva del Patto Amicizia sono riportate le ragioni della collaborazione nonché l'accordo che disciplina i rapporti reciproci tra gli Enti.

Articolo 4 Accordo di Partenariato

1. L' Accordo di Partenariato è una relazione tra Città, italiane o straniere, limitata nel tempo, in cui sono individuati settori di collaborazione ben definiti e specifici progetti da realizzare in comune.
2. L'Accordo di partenariato è approvato dalla Giunta comunale. Nella deliberazione istitutiva dell'Accordo sono riportati in modo dettagliato i contenuti della collaborazione e la durata della stessa, la quale non può superare i tre anni.
3. Alla fine del periodo di partenariato la Giunta comunale dovrà valutare i risultati ottenuti e decidere se rinnovare l'Accordo, sospenderlo o strutturarne in una relazione più duratura.

Articolo 5 Stipula e revoca degli accordi

1. Il Patto di Gemellaggio, il Patto di Amicizia e l'Accordo di partenariato sono stipulati dal Sindaco dopo l'avvenuta esecutività delle rispettive deliberazioni del Consiglio o della Giunta.
2. Gli effetti di tali accordi si producono dal momento della stipula reciproca da parte dei Sindaci o di altri rappresentanti delegati delle Città interessate.
3. Con la stessa procedura prevista per l'approvazione, il Patto di Gemellaggio, il Patto di Amicizia e l'Accordo di partenariato possono essere revocati nei seguenti casi:
 - a) il venir meno dei presupposti di cui all'art. 1;

- b) il verificarsi di fatti o situazioni reputati particolarmente gravi in quanto lesivi dei diritti e della dignità umana, imputabili alla Città gemellata/amica ovvero alle istituzioni pubbliche della Nazione di cui essa fa parte;
- c) il venir meno, da entrambe le Parti, dell'interesse al mantenimento del legame, decorsi cinque anni di completa assenza di iniziative.

Articolo 6 Attività e monitoraggio

1. Il Comune di Monte San Savino cura e sviluppa i Patti di Gemellaggio, i Patti di Amicizia e gli Accordi di partenariato, favorendo scambi, iniziative, esposizioni, presenze dirette di delegazioni nelle rispettive città e promuove la conoscenza delle Città reciprocamente legate incoraggiando le relazioni fra i cittadini.
2. Inoltre la Città di Monte San Savino, a condizione di reciprocità, si impegna a:
 - a) favorire la conoscenza delle caratteristiche della Città gemellata/amica anche attraverso la predisposizione di appositi spazi nel proprio sito istituzionale;
 - b) dare visibilità a iniziative e attività svolte dalla Città gemellata/amica che possono avere interesse anche per i propri cittadini;
 - c) favorire attraverso un'opera di informazione e sensibilizzazione gli scambi dei propri cittadini con quelli della Città gemellata/amica;
 - d) realizzare iniziative per favorire la conoscenza reciproca dei rispettivi territori.
3. Le delegazioni che rappresentano il Comune di Monte San Savino sono di norma costituite da membri della Giunta e del Consiglio Comunale.
4. L'Ufficio della Segreteria del Sindaco, avvalendosi degli uffici comunali competenti per materia ed in collaborazione con il "Comitato per i gemellaggi" di cui al successivo art. 7, coordina e gestisce le attività previste dai Patti e dagli Accordi stipulati nonché promuove e cura quanto necessario per il mantenimento dei legami di gemellaggio, amicizia e partenariato.
5. Nell'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi della collaborazione con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e con altre Associazioni promotrici di accordi di cooperazione internazionale.
6. Il Sindaco o Assessore delegato annualmente riferisce al Consiglio comunale sullo stato degli accordi stipulati dal Comune e sulle attività svolte.

Articolo 7 Comitato per i gemellaggi

1. Al fine di coadiuvare l'Amministrazione comunale per l'attivazione e lo sviluppo dei Patti di Gemellaggio, dei Patti di Amicizia e degli Accordi di Partenariato è istituito il "Comitato per i gemellaggi" con i seguenti compiti:
 - a) elaborare il "Programma annuale delle attività di gemellaggio e partenariato" da portare all'approvazione della Giunta comunale, indicandone anche le relative fonti di finanziamento;
 - b) coadiuvare l'Amministrazione comunale nell'organizzazione delle singole iniziative;
 - c) sottoporre all'Amministrazione Comunale proposte di gemellaggi, patti di amicizia e di partenariato, incontri tra delegazioni di altre Città;
 - d) favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio e degli altri Accordi disciplinati dal presente Regolamento ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative, con particolare riguardo alla mobilitazione delle associazioni e dei gruppi sociali che operano in ambito economico, culturale, sociale, artistico e sportivo;
 - e) promuovere forme di cooperazione e di collaborazione con i soggetti economici rappresentativi dei vari settori produttivi del territorio.

2. Il Comitato, cui spettano funzioni consultive e propositive, collabora con l'Amministrazione comunale la quale rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo dei gemellaggi e delle altre forme di cooperazione istituzionale.

Articolo 8 Composizione del Comitato

1. Il "Comitato per i gemellaggi" è costituito da:
 - a) Sindaco o suo delegato;
 - b) Assessore con delega alla promozione del territorio ed alle attività produttive;
 - c) un rappresentante designato dalla maggioranza consiliare, anche tra persone esterne al Consiglio Comunale;
 - d) un rappresentante designato dalla minoranza consiliare, anche tra persone esterne al Consiglio Comunale;
 - e) Dirigente del locale Istituto Comprensivo Statale o suo delegato;
 - f) un rappresentante dell'Azienda Speciale Monteservizi;
 - g) un rappresentante dell'Associazione Pro Loco di Monte San Savino;
 - h) n. 4 (quattro) membri in rappresentanza delle Associazioni culturali, sportive, musicali, di volontariato di Monte San Savino, delle categorie economiche del territorio savinese o singoli cittadini, i quali ne facciano richiesta a seguito di apposito Avviso pubblico.
2. I membri del Comitato designati o candidati di cui alle lettere da c) ad h) devono possedere i requisiti previsti dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29.06.2017 avente ad oggetto "Art. 42 D.lgs. n. 267/2000 - definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni" e dalle successive deliberazioni consiliari in materia.
3. Il Sindaco, dopo aver acquisito le designazioni e le candidature, procede alla nomina del Comitato. Il Sindaco procederà alla nomina dei membri di cui al precedente comma 1 lett. h) tenendo conto degli intenti del presente Regolamento sulla base della documentazione che sarà richiesta nell'Avviso pubblico. Nel caso in cui i soggetti indicati al comma 1 non abbiano provveduto, nei termini assegnati, ad indicare i propri rappresentanti, il Sindaco procede ugualmente alla nomina dei componenti del Comitato, il quale funzionerà a tutti gli effetti nella composizione ridotta derivante dalle mancate designazioni.
4. Il Comitato dura in carica fino al 31 dicembre dell'anno di scadenza del mandato amministrativo del Sindaco che lo ha nominato, salvo nomina anticipata del nuovo Comitato da parte del Sindaco neo eletto.
5. I componenti del Comitato decadono:
 - a) per dimissioni;
 - b) per assenza a tre adunanze consecutive;
 - c) per il verificarsi delle condizioni previste dalla richiamata Deliberazione C.C. n. 33/2017 e dalle successive deliberazioni consiliari in materia.
6. Qualora si verifichi una delle ipotesi di cui al comma precedente, il Comitato prende atto della decadenza e, entro trenta giorni, su segnalazione dei soggetti che avevano designato il componente decaduto - soggetti di cui alle lettere da a) a g) del comma 1 del presente articolo - o in base alle candidature pervenute - soggetti di cui alla lettera h) del comma 1 del presente articolo - il Sindaco provvede alla sostituzione.
7. La partecipazione al Comitato avviene a titolo gratuito e non è prevista alcuna spesa di funzionamento a carico del Comune.

Articolo 9 Funzionamento del Comitato

1. Presidente del Comitato è il Sindaco o suo delegato. Nella sua prima seduta, convocata dal Sindaco o suo delegato, il Comitato provvede a nominare il Vice Presidente.

2. Il Comitato si riunisce, in seduta ordinaria almeno una volta all'anno ai fini dell'elaborazione del "Programma annuale delle attività di gemellaggio e partenariato", da rimettere alla Giunta Comunale entro e non oltre il 31 ottobre per l'approvazione definitiva.
3. Il Comitato si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno la metà dei componenti il Comitato.
4. Le adunanze del Comitato sono convocate dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con comunicazione scritta da inoltrarsi a mezzo posta, fax o e-mail almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Per ragioni di urgenza il preavviso può essere ridotto a 24 ore.
5. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti il Comitato.
6. Le proposte del Comitato sono validamente approvate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto apposito verbale, a cura di un dipendente comunale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
8. Nello svolgimento dei propri lavori il Comitato può avvalersi, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione, dell'apporto di esperti che, per competenze, conoscenze, studi, interessi specifici, possono dare un valido contributo nell'elaborazione e gestione delle attività di cooperazione istituzionale disciplinate dal presente Regolamento.
9. In relazione agli argomenti da trattare l'invito a partecipare alle riunioni del Comitato potrà essere esteso ad altri soggetti, i quali parteciperanno senza diritto di voto.

Articolo 10

Albo dei soggetti promotori dei gemellaggi e della cooperazione istituzionale

1. Al fine di favorire il più ampio coinvolgimento della cittadinanza nelle attività di promozione e gestione dei gemellaggi e delle altre forme di cooperazione istituzionale, è istituito un apposito Albo, curato dall'Ufficio della Segreteria del Sindaco, nel quale Enti, Associazioni, Organizzazioni, soggetti economici e privati cittadini possono richiedere di essere inseriti, dichiarando la loro disponibilità a collaborare con l'Amministrazione nelle predette attività.

Articolo 11

Norme finanziarie

1. Il Comune di Monte San Savino provvede alle spese conseguenti alla stipulazione di Patti di Gemellaggio, Patti di Amicizia e Accordi di partenariato tramite apposite risorse inserite nel bilancio di previsione nonché promuovendo modalità di finanziamento esterno delle proprie attività quali sponsorizzazioni e raccolte di fondi, ovvero partecipazione a bandi regionali, statali europei o di altre organizzazioni internazionali.
2. La Giunta comunale può prevedere l'erogazione di contributi ad Associazioni del territorio per lo svolgimento di attività di supporto organizzativo nell'ospitalità e nell'organizzazione di eventi per le delegazioni delle Città gemellate/amiche.

Articolo 12

Norme finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla vigente normativa in materia, con particolare riferimento all'art. 6 della Legge n. 131 del 05.06.2003 e s.m.i.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

//-----//